



**COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE**



Polizza contro danni al patrimonio immobile e mobile n°

Tra: **Cosmari Srl**

C.F.: **80010900431**

con sede in : Località Piane di Chienti snc

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente:

POLIZZA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE Numero

Contraente : **COSMARI**

Assicurato : Come da condizioni di polizza

Sede Legale : Località Piana di Chienti snc 62029 Tolentino (MC)

Broker : RTI Willis Italia S.p.A.

Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del **31/12/2020**

Scadenza della copertura : Ore 24:00 del **31/12/2024**

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO



DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Azienda: COSMARI (Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti) Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Azienda: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: la Società Willis Italia SpA/Lenzi Broker di Assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;



Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione;

Apparecchiature elettroniche : qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e' considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso e' parte e/o e' destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o e' necessario per il loro funzionamento o utilizzo;

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu' dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività;

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Atto doloso informatico: Atti dolosi compiuti intenzionalmente da dipendenti o da terzi utilizzando il sistema dell'assicurato, o mediante effrazione del medesimo, infrangendo regole, diritti, policy di sicurezza aziendali, disposizioni di legge e/o di regolamenti applicativi provenienti dalle competenti autorità al fine di inserire, modificare o distruggere dati ovvero di impedire di utilizzare il sistema dell'assicurato.

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Azienda nonché agli utenti dei servizi erogati dalla Azienda, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso alla Azienda;



Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà della Azienda o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali, e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione; Sono comprese inoltre tutte le dipendenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cabine elettriche, centrali termiche, nulla eccettuato né escluso, anche fuori dall'area, comunque al servizio dell'Assicurato.

Beni mobili: tutto quanto di proprietà della Azienda o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi anche le Apparecchiature Elettroniche, i macchinari e le merci), posto all'interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Azienda, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Azienda o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla Azienda se iscritti al P.R.A.

Rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprietà della Azienda o di terzi.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant'altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di Beni Immobili assicurati.

Fabbricati

Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "macchinario" e "merce", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Macchinario

Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, serbatoi gas, cassonetti e campane di vetro, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefo-



niche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.

Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori elettronici e simili nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche.

Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P. R.A. di proprietà dell'Assicurato.

Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato, e tutto quanto in genere e di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.

Merce

Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.

Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Cassonetti

Per "cassonetti si intendono genericamente tutti i contenitori di qualsivoglia raccolta, sia essa di rifiuti urbani che di rifiuti definiti differenziati, dislocati in tutto il territorio dei comuni aderenti al consorzio e/o sul quale svolge la propria attività

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;



Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all'evento;

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà della Azienda o di terzi;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro); a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,

fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;



Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o della attività;

Guasti macchine: guasti e/o rotture di beni quali Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti – impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. – impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, attrezzature, arredamento e apparecchiature elettroniche

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;

Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;



Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilit  civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualita' di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprieta' dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonche' alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilit  civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonche' il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell'importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attivita' di terzi;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;

Soggetti non considerati terzi: il soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualita' di privato cittadino o altra posizione assimilabile;

Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:

- o ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
- o ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
- o ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e' influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto,
- o ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;

Valore a nuovo: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;



Valore commerciale: l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta', dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso; qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, verra' considerato il valore che puo' essere attribuito al bene dal mercato di riferimento;

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto e' assicurato, con applicazione della regola proporzionale;

Primo rischio assoluto : La forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Regola proporzionale: Quanto normato dall'art. 1907, per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte:

Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività e esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.

Nell'ambito di operatività della presente garanzia:

- non sono compresi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
- ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'assicurato dara' tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Commentato [FW1]: Attualmente previsto un limite del 10% del massimale per i danni da interruzione attività



Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- o mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- o formazione di ruscelli,
- o accumulo esterno di acqua,
- o umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

e non indennizza inoltre i danni subiti da:

- o alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili).

Inondazioni, Alluvioni: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- o mareggiata, marea, maremoto,
- o umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- o mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,

nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 10 cm.

Atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla):

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni da Furto e Rapina, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione dei prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi.

Inoltre, limitatamente ai danni causati di Atti di terrorismo, si intendono esclusi:

- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da una interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità gas, acqua, comunicazioni;
- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.

Fuoriuscita di acqua

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati:

- da traboccamento o rigurgito fognature;
- alle Merci poste in locali interrati e seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione



Acqua piovana

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni:

- causati da acqua penetrata attraverso finestre e lucernai lasciati aperti;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alla Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- alle cose poste all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.

Evento sismico

Relativamente ai danni materiali causati da evento sismico si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.

Alluvioni

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni:

- alla Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- alle cose poste all'aperto
- da rottura degli impianti automatici di estinzione
- alle Merci poste in locali interrati e seminterrati;

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata a favore del Contraente/Assicurato per l'attività del Consorzio Intercomunale per il Servizio di Trasporto e Smaltimento/Rielezione dei Rifiuti e per il Disinquinamento Ambientale, così come indicato nello Statuto, Regolamenti e quant'altro definisca l'attività dell'Assicurato, nulla escluso.

Gli stabilimenti e/o immobili utilizzati per tale attività possono essere variamente elevati ed in qualunque modo costruiti (prevalentemente in materiale incombustibile); così come i processi di lavorazione, con la forza motrice, il trattamento delle merci, i macchinari, gli impianti, i magazzini, i depositi e tutti i servizi sussidiari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato/Contraente ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare.

La Società, comunque dichiara e prende atto di aver preso visione dei rischi e che al momento della stipula del presente contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la corretta ed esatta valutazione dei rischi stessi.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato il RTI composto da Willis Italia SpA (mandataria) e AON Spa (mandante).

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 12,0% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge – Foro competente



Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio – termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo n. 209/2005, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione si impegna ad a a mettere in mora l'Amministrazione attraverso comunicazione inviata tramite raccomandata A/R o fax o PEC concedendo alla stessa un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento del premio a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Decorso anche questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione, prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, esclusi solo i casi in cui tali termini si riferiscano esplicitamente al Contraente di polizza.

Art. 7: Facoltà di recesso



Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti – contraente e società - recedere dall'assicurazione mediante comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 giorni dalla data di notifica del recesso.

La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall'effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell'assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell'assicurazione.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

Art 7 bis: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1895 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravano il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che l' Azienda non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.



CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

PREMESSA

Premesso che l'Assicurato è proprietario e/o conduttore di fabbricati ubicati in varie località, necessari nel loro complesso allo svolgimento dell'attività istituzionale, l'assicurazione riguarda tutti i beni mobili ed immobili in quanto:

- di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, allo stesso in uso e/o in uso o possesso di terzi;
- di proprietà di terzi, ma in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia o deposito all'Assicurato per la sua attività.

Fra le parti si conviene che l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultano quantità, qualità e valori delle cose assicurate.

Pertanto per la identificazione dei beni assicurati fermo restando il diritto della Società di ispezionare gli enti assicurati, si farà riferimento alle risultanze delle registrazioni gestionali e contabili dell'Assicurato, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

Art. 8: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:

1. beni immobili,
2. beni mobili,
3. cassonetti

nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

4. rischio locativo,
5. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso nelle altre Sezioni di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,



- j) rottura di lastre,
- k) furto di fissi e infissi
- l) guasti macchine
- m) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- n) atti dolosi informatici, errori e incidenti:
- o) atti di sabotaggio,
- p) atti di terrorismo,
- q) fenomeni atmosferici,
- r) formazione di ghiaccio, gelo,
- s) acqua piovana,
- t) fuoriuscita di acqua,
- u) inondazioni, alluvioni,
- v) allagamenti,
- w) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- x) crollo, collasso strutturale,
- y) sovraccarico di neve,
- z) fenomeni elettrici,
- aa) mancato freddo,
- bb) evento sismico.

A valere sia per la Sezione 1 che per le ulteriori sezioni di polizza, la Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Azienda:

- i. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Azienda stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;
- ii. per i costi/oneri che l'Azienda debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell'immobile colpito dal sinistro, nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 5% (cinqueprocento) del danno indennizzabile;
- iii. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonché per la eventuale bonifica dell'area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari somma prevista alla corrispondente partita assicurata;
- iv. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
- v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata



senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio

- vi. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
- vii. per la "ricerca guasti", intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua". fino alla concorrenza per evento dell'importo indicato a tale titolo nella Sezione "Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo".

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell' Azienda.

Art. 9: Guasti Macchine

La presente polizza assicura guasti e/o rotture di Beni immobili e mobili indicati nella definizione "Guasti macchine " mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Si intendono esclusi i danni:

- ✓ causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- ✓ per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
- ✓ di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ✓ ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori , filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

il tutto salvo che dovuto a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.

Per i trasformatori, il degrado degli avvolgimenti è convenuto nella misura del 5% per ogni anno o sua frazione a partire dal 12° anno di età, con il massimo del 50%; il degrado dei pacchi lamellari costituenti il nucleo è pari al 2% per ogni anno o sua frazione a partire dal 12° anno di età con il massimo del 30%.

Tali percentuali sono applicate al solo valore del materiale sostituito.



Nel caso da uno degli eventi previsti dalla presente clausola derivasse incendio, esplosione, scoppio o altro evento non escluso dalla presente polizza, ai danni così derivanti non si applicheranno le franchigie né i limiti di indennizzo previsti per la presente clausola. Anche in deroga ad altre condizioni di polizza, è consentita all'assicuratore la facoltà di esercitare il diritto di surroga sul costruttore e/o fornitori terzi per i danni di cui essi debbano rispondere per legge o per contratto.

E' condizione necessaria per l'indennizzabilità degli eventuali danni alle cose assicurate da Guasto Macchine che gli impianti ed i macchinari facenti parte dei cespiti assicurati vengano sottoposti a manutenzione in base alle raccomandazioni dei fornitori o produttori di tali impianti/macchinari.

La manutenzione comprende:

- ☐ controlli di sicurezza
- ☐ manutenzione preventiva
- ☐ rettifica di perdite, danni o guasti derivanti dal normale funzionamento, usura od invecchiamento.

Art. 10: Manutenzione preventiva

E' condizione necessaria per l'indennizzabilità degli eventuali danni alle cose assicurate da Guasto Macchine che gli impianti ed i macchinari facenti parte dei cespiti assicurati vengano sottoposti a manutenzione in base alle raccomandazioni dei fornitori o produttori di tali impianti/macchinari.

La manutenzione comprende:

- ☐ controlli di sicurezza
- ☐ manutenzione preventiva
- ☐ rettifica di perdite, danni o guasti derivanti dal normale funzionamento, usura od invecchiamento.

Art. 11: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società'

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società' per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Azienda e' esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio e regolazione annuale".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 12: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società' al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà' come più' avanti normato, essa riterrà' assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni



periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Azienda ne avrà dato comunicazione.

Art. 13: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite **Beni immobili e Beni mobili** qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a 1° rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 14: Compensazione fra partite

Qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dall'art.26 seguente è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro).

Art. 15: Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Compagnia risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art. 16: Opere di fondazione

La Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- ✓ mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- ✓ leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;



anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

Art. 17: Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

Art. 18: Inattività

Se una località diviene inattiva l'Assicurato, ferma la piena operatività delle condizioni/garanzie tutte, ha diritto alla riduzione del tasso per fabbricati e macchinari al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per due giorni (consecutivi o non) di ogni mese allo scopo della loro conservazione e/o manutenzione e/o altre minori operazioni.

Se uno stabilimento inattivo viene rimesso in attività l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la corresponsione dell'indennizzo avverrà solo dopo l'assolvimento di tali obblighi (ferma nel frattempo la validità delle garanzie/condizioni tutte).

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Art. 19: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
 - b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e custoditi sottochiave
 - b2) ovunque posti, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
 - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
- per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
- ◇ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
 - ◇ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
 - ◇ estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi e fermo quanto precedente normato nella Sezione 1, le spese sostenute dall'Azienda:

1. per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli;

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell' Azienda.

Art. 20: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

- 1) La garanzia furto e' operante:
 - ◇ per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:
 - ◇ si e' introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;

- b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- ◇ si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
 - ◇ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
 - ◇ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;
 - ◇ in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.
- 2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
- ◇ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
 - ◇ il furto con strappo,
 - ◇ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
- 3) La copertura assicurativa opera anche:
- ◇ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza di un importo pari al 20% (ventipercento) di quanto indicato nella scheda di conteggio del premio per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.

Art. 21 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Azienda è esonerata).

Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro non sarà superiore al 20% (ventipercento) del valore assicurato per la partita corrispondente, nell'ambito dello stesso.

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più



sinistri liquidati nel corso dell'annualita' assicurativa, e' valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualita' interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

L'Azienda paghera' il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Societa', ovvero puo' richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Societa' dall'ammontare dell'indennizzo.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 22: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Azienda ne dara' avviso alla Societa' appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprieta' della Societa' se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Societa' l'intero importo riscosso a titolo di indennita' per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Societa' ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facolta' di mantenere la proprieta' delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennita' riscossa dalla Societa' per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennita' e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Societa' e' obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.



CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per tutte le sezioni)

Art. 23: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione "Definizioni" che precede, la Società' in ogni caso non risarcisce i danni:

- a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e' in rapporto con tali eventi,
- c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività dell'Azienda;
- d. da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario;
- e. da frode, truffa, appropriazione indebita;
- f. da collassi strutturali causati da errori di progettazione;
- g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
- h. direttamente causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
- i. direttamente causati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, in-crostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- j. per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio dei Beni Mobili assicurati,
- k. direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
- l. attribuibili a difetti oggettivamente noti all'Azienda all'atto della stipulazione della polizza,
- m. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,



- n. la cui riparazione e' prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Azienda,
- o. sofferti dai beni su veicoli, qualora essi siano posti in/su parti del veicolo non protette da serratura,
- p. direttamente provocati ai beni assicurati a seguito dell'applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'Art. 8 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 1 e Art. 19 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 2;
- q. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'Art. 8 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 1 e Art. 19 "Oggetto della assicurazione" della Sezione 2;
- r. direttamente provocati dalla fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato.
- t. Danni da deterioramento od imbrattamento di muri esterni e dei cassonetti

Si prende atto tra le parti che qualora da una o piu' delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 24: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società'

La denuncia del sinistro verterà effettuata per iscritto dall'Azienda, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia "mancato freddo", l'Azienda ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.

L'Azienda si attiverà per fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società'.

L'Azienda inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società' contestualmente alla denuncia del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Azienda dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società' – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, come anche in altre occasioni a semplice richiesta dell'Azienda, la Società' fornirà ad essa, per il tramite del broker, in forma-



to elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato "numero");
- b) la data del sinistro (in formato "data");
- c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato "data");
- d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato "testo");
- e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (in formato "testo");
- f) la descrizione dettagliata dell'evento (in formato "testo");
- g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato "testo");
- h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato "testo");
- i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (in formato "valuta");
- j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (in formato "valuta");
- k) la data di avvenuto pagamento (in formato "data").

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 25: Determinazione e liquidazione del danno

Sezioni Incendio e Furto



Operando il presente contratto nella forma a “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) verra' liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
- b) la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento, intendendosi per tale:
 - per i beni immobili: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga,
 - per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu' prossime prestazioni,verra' erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede nel caso in cui l'evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e impianti, verra' ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia piu' in uso, l'importo risarcibile a “valore a nuovo” non potra' essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.

Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Relativamente ai danni da “Fenomeno elettrico” ai beni mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno e' determinato intendendo per tale:

- 1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
- 2. in caso di danno totale:
 - o per i beni con vetusta' non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetusta' se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu' prossime prestazioni;
 - o negli altri casi, il valore del bene sara' determinato tenendo conto del grado di vetusta', dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

Relativamente alle partite Beni immobili e mobili e loro componenti, entro 120 giorni dalla decorrenza della polizza come anche da ogni scadenza anniversaria intermedia l'Azienda fornira' alla Societa' la valutazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo dei beni mobili e immobili, delle apparecchiature elettroniche e del profitto lordo (quest'ultimo valutato secondo i criteri di polizza) assicurati.

Verra' preso atto delle risultanze di tale valutazione e delle eventuali differenze ai fini regolazione annuale del premio.

Gli eventuali nuovi valori assicurati diverranno quindi “stima accettata” tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra l'Azienda e la Societa'.



Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico, artistico e/o culturale e sia stato stimato da uno stimatore professionista abilitato, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra' effettuata adottando tale stima come "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 Codice Civile; in sua assenza, verra' stabilito il valore commerciale del bene.

La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall'Autorità preposta, fermo il diritto della Società alla restituzione dell'importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Azienda avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

In caso di evento da cui derivi un risarcimento a terzi, qualora per tale garanzia / partita sia prevista una franchigia o scoperto:

- la Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia o scoperto
- l'Azienda corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia o scoperto nei termini di cui all'art. "Pagamento del premio" che precede, sulla base della documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà all'Azienda nei 60 (sessanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale di polizza.

Art. 26: Procedure per la valutazione del danno – Controversie

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure mediante periti rispettivamente nominati.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'Azienda abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Azienda di conservare le tracce e i residui del sinistro.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Azienda.



I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta.

Art. 27: Anticipo dell'indennizzo

L'Azienda ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
 - b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 200.000,00 (duecentomila/00)
- Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore al 25% dell'importo assicurato alla partita corrispondente, qualunque sia l'ammontare stimato del danno stesso.

Art. 28: Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Azienda e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Azienda e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 29: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi assicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Azienda fornirà quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'Art. "Acquisizione di nuovi beni" che precede, e alle quali pertanto non e' attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfetariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.



Si conviene che, ove l'Azienda abbia in buona fede o messo di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 30: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 31: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 32: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 33: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte



le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni

Limite massimo di indennizzo: € 10.000.000,00

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	con il minimo / massimo (€)	Franchigia (€)	Limite di Indennizzo sini- stro/anno (€)
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto	=====	=====	10.000,00	
Rottura lastre				20.000,00 con il limite di € 3.000,00 per sin- gola lastra
Atti socio-politici m)	15	Minimo 10.00,00		5.000.000,00
Sabotaggio o)	15	Minimo 10.000,00		5.000.000,00
Terrorismo p)	15	Minimo 10.000,00		5.000.000,00
Fenomeni atmosferici q)	10	Minimo 7.500,00		5.000.000,00
Grandine su fragili (nell'ambito dei fenomeni atmosferici)	10	Minimo 2.000,00		20.000,00
Formazione di ghiaccio e gelo r)				30.000,
Acqua piovana s)	10	Minimo 1.500,00		30.000,00
Fuoriuscita di acqua t)	10	Minimo 500,00		100.000,00
Inondazioni, alluvioni u)	15	Con il mini- mo 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo con- tenuto	15.000,00	3.000.000,00
Allagamenti v)		Con il mini- mo 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo con- tenuto		5.000.000,00

Commentato [FW2]: Attualmente 1.000.000,00

Crollo/collasso strutturale x)	10	Con il minimo 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	200.000,00
Sovraccarico neve y)	10	Con il minimo di 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	2.000.000,00
Fenomeni elettrici z)	10	Minimo 500,00	50.000,00 per sinistro ed 100.000,00 per anno
Fenomeni elettrici relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche	10	Minimo 2.500,00	€ 500.000,00 per sinistro ed € 100.000,00 per anno
Evento sismico bb)	20	Col minimo 30.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	5.000.000,00 per sinistro e per anno
Guasti macchine art. 9)	10	Minimo 2.000,00	500.000,00
Cassonetti e campane	10	Minimo 400,00	300.000,00
Ricerca guasti art.8) vii	10	Minimo 2.000,00	200.000,00

Commentato [FW3]: Attualmente non presente

Commentato [FW4]: Attualmente 1 milione

Commentato [FW5]: Attualmente 2 milioni



Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	con il minimo di euro	Franchigia euro	Massimo risarcimento per sinistro eu- ro
Beni mobili	=====	=====	500,00	20.000,00
Denaro e valori custoditi sottochiave	=====	=====	500,00	20.000,00
Denaro e valori ovunque posti	=====	=====	500,00	20.000,00
Denaro e valori trasportati	=====	=====	500,00	20.000,00
Quadri e altri oggetti d'arte	=====	=====		

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI

E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Partite assicurate	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Beni immobili	16.000.000,00
Beni mobili	35.000.000,00
di cui:			
Apparecchiature elettroniche			premio incluso in Beni mobili
Rischio locativo			valore incluso in Beni immobili
<i>Partite a P.R.A:</i>			
Cassonetti e campane di raccolta	300.000,00		
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	3.000.000,00

Commentato [FW6]: Attualmente 16.000

Commentato [FW7]: Attualmente sono assicurati 27 MI ma ci sono stati problemi di sottoassicurazione. Consiglio di portarlo a 35 MI



Demolizione e sgombero (art. 8 iii)	1.000.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 8 iv)	50.000,00
Spese mantenimento attivita' (art. 8 v)	1.000.000,00		
Ricostruzione archivi (art. 8 vi)	25.000,00
	

Commentato [FW8]: Attualmente 25.000

Commentato [MP9R8]:

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Partite assicurate	Valori complessivi	Aliquota promille	Premio imponibile totale
Beni mobili	20.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1	-----
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2	-----
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3	-----